



SIDER ENGINEERING S.p.A.

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI
DESIGN, MANUFACTURING AND SALES OF INDUSTRIAL PLANTS

TEL./PHONE: ++39 0432 525911

FAX: ++39 0432 525921

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO SIDER ENGINEERING S.p.A.

Art. 1 – VALORE DELLE CONDIZIONI GENERALI

- 1) Nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto tutti i riferimenti relativi all'“Acquirente” saranno intesi come fatti alla Sider Engineering S.p.A.. Tutti i riferimenti relativi al “Fornitore” saranno intesi come fatti al fornitore di materiali (che intesi come l'oggetto del Contratto sono nel prosieguo indicati come “Materiale/i”).
- 2) L'Acquirente ed il Fornitore vengono di seguito anche denominati individualmente come “Parte” e congiuntamente come “Parti”.
- 3) Il Fornitore accetta di essere vincolato da, e di conformarsi a tutti i termini indicati in queste Condizioni Generali di Acquisto, compresa qualsiasi modifica, integrazione, specificazione o altro documento cui si faccia riferimento in queste Condizioni Generali di Acquisto o in altri documenti del Contratto.
- 4) Il Contratto che vincola l'Acquirente e il Fornitore si esplica all'interno di un Contratto Generale (di seguito definito “Commessa”) che l'Acquirente ha stipulato con il proprio Committente (di seguito denominato “Cliente”).
- 5) Il Fornitore dichiara di avere a propria disposizione tutti i requisiti (risorse umane, tecniche, produttive e finanziarie, conoscenze e competenze) necessari all'adempimento ottimale e a regola d'arte delle proprie obbligazioni contrattuali sancite verso l'Acquirente.

Art. 2 – CONTRATTO E ORDINE DEI DOCUMENTI

- 1) L'intero Contratto tra Fornitore ed Acquirente si intende costituito dai documenti che seguono:
 - a) Ordine di Acquisto (successivamente indicato come “ODA”). Questo documento contiene la lista delle condizioni speciali fissate dalle Parti al fine di definire aspetti specifici ed operativi del rapporto di fornitura tra Acquirente e Fornitore, oltre a un riepilogo dei Materiali commissionati e l'indicazione delle modalità di pagamento stabilite;
 - b) Condizioni Generali di Acquisto (d'ora in avanti “CGA”). Tale documento include l'insieme delle condizioni generali che disciplineranno imprescindibilmente ogni ODA emesso nei confronti del Fornitore. Queste saranno considerate come parte integrante del Contratto e sono integralmente reperibili sul sito www.siderengineering.it;
 - c) Disegni forniti dall'Acquirente.
 - d) Altri Allegati indicati nell'ODA.
- 2) Tutti i documenti costituenti il Contratto devono intendersi del tutto univoci ed esplicativi e ad essi il Fornitore è chiamato a conformarsi per l'espletamento della fornitura commissionatagli. Tali documenti prevalgono e annullano eventuali precedenti accordi intercorsi tra le Parti sulla stessa fornitura dei Materiali.
- 3) Salvo quanto stabilito al successivo art. 23, eventuali modifiche e/o integrazioni ai documenti che compongono il Contratto dovranno risultare da accordi scritti e firmati dai legali rappresentanti di entrambe le Parti o dei relativi procuratori muniti dei necessari poteri, dai quali emerga la specifica volontà delle Parti di procedere a modifica del Contratto o di parte di esso.

Art. 3 – STIPULA DEL CONTRATTO

- 1) Il Contratto sarà vincolante per le Parti dalla data in cui il Fornitore riceve via fax, via mail o a mezzo posta l'ODA.
- 2) Ogni ODA è vincolante per il Fornitore e valido solo se assoggettato alle presenti CGA, anche senza la sua specifica sottoscrizione, qualora il Fornitore ne inizi di fatto l'espletamento. Il Fornitore è in ogni caso tenuto, una volta ricevuto l'ODA, a restituirne copia controfirmata per accettazione all'Acquirente, pena eventuali ritardi nei pagamenti per carenza della documentazione richiesta.

Art. 4 – TERMINI DI CONSEGNA E TRASPORTO DEL MATERIALE

- 1) I termini di consegna sono da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c. e nessun ritardo sarà ammesso senza la previa accettazione scritta dell'Acquirente.
- 2) A fronte di specifiche richieste dell'Acquirente, il Fornitore è chiamato a mantenere in deposito i Materiali presso i propri depositi/stabilimenti oltre la data concordata di resa (per un periodo massimo di 60 giorni), assumendosi la responsabilità della corretta conservazione, rispondendo di eventuali rischi e spese connessi con tale richiesta.
- 3) La consegna dovrà esplicarsi in un'unica soluzione: non sono consentite consegne e/o fatturazioni parziali, salve diverse indicazioni nell'ODA o previa autorizzazione scritta dell'Acquirente.
- 4) Il Fornitore dovrà dichiarare, con relativo Certificato, il Paese di origine dei Materiali; la violazione del presente articolo da parte del Fornitore sarà considerato “inadempimento grave”.



SIDER ENGINEERING S.p.A.

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI
DESIGN, MANUFACTURING AND SALES OF INDUSTRIAL PLANTS

TEL./PHONE: .++39 0432 525911

FAX: ++39 0432 525921

Art. 5 - IMBALLAGGIO, CONSERVAZIONE E MARCATURA DEL MATERIALE

- 1) Il Materiale dovrà essere imballato in modo adeguato in relazione alla natura del Materiale stesso, al mezzo di spedizione, al paese di destinazione finale dei Materiali, con un imballo atto a proteggerlo durante il trasporto dagli eventuali danni dovuti ad handling, agenti atmosferici, urti e quant'altro ed a garantirne l'arrivo integro e in perfette condizioni a destinazione. I colli/lotti devono essere distinti per codice articolo; l'Acquirente potrà richiedere in qualsiasi momento al Fornitore la preparazione di appositi cartellini identificativi da apporre ai materiali oggetto di spedizione con l'inserimento di tutti i riferimenti necessari; alternativamente l'Acquirente avrà la facoltà di predisporre da sé tali cartellini di accompagnamento, intervenendo anche presso le aree del Fornitore per l'apposita applicazione.
- 2) Il Fornitore non è autorizzato ad apporre alcun elemento grafico/identificativo e nessuna marcatura ai Materiali senza la previa autorizzazione dell'Acquirente; la violazione di tale clausola sarà considerata "inadempimento grave" da parte dell'Acquirente.
- 3) La Bolla di Accompagnamento del materiale dovrà essere rispondente alla merce inviata e dovrà riportare: descrizione, numero ordine, numero commessa, posizione articolo, codice disegno, quantità. L'omissione dei dati sopra richiesti può comportare il mancato ritiro della merce o la sospensione del pagamento.
- 4) I Materiali che a causa delle loro dimensioni o peso non potessero essere imballati dovranno essere caricati in idonei contenitori, sufficientemente resistenti da permettere di caricare e scaricare in totale sicurezza. I veicoli che a destinazione riscontrassero difficoltà nello scarico potranno essere rimandati al loro punto di partenza con relativi oneri e costi a carico del Fornitore. L'eventuale impiego di personale dell'Acquirente durante le fasi di carico del materiale sul mezzo del vettore designato alla consegna, comporterà emissione di relativa fattura di addebito di tali costi da Acquirente a Fornitore.

Art. 6 - PREZZI

- 1) I prezzi dei Materiali del Fornitore dovranno essere indicati in ciascun ODA. L'imposta sul valore aggiunto, se applicabile, sarà indicata separatamente.
- 2) Salvo diversamente previsto nell'ODA, i prezzi non sono soggetti ad alcuna modifica in aumento dalla data di emissione dell'ODA fino al totale adempimento del Contratto o risoluzione o cessazione di validità dello stesso.
- 3) Qualora gli ODA riportino importi non a corpo, basati su pesi teorici del materiale (ricavati da disegno), il Fornitore è chiamato a fornire sempre all'Acquirente la documentazione comprovante il peso effettivo del Materiale consegnato.

Art. 7 – PAGAMENTO E RELATIVI DOCUMENTI

- 1) I pagamenti avverranno a mezzo di bonifico bancario, salvo diversa definizione nell'ODA. I termini temporali di pagamento delle fatture saranno parimenti indicati nell'ODA e decorreranno dalla fine del mese di emissione della fattura, purché corredata da ogni documento previsto dall'ODA, dalle presenti CGA e, in particolare, dal Certificato di cui all'art.4 nr.4.
- 2) I termini temporali ed i prezzi definiti nell'ODA saranno passibili di modifiche nel caso di eventuali non conformità o di difetti riscontrati dall'Acquirente nel Materiale (inclusa documentazione tecnica) consegnato. In tal caso il pagamento decorrerà a partire dalla data in cui i difetti o le non conformità saranno corretti.
- 3) Ogni fattura deve essere spedita e intestata in originale alla sede legale dell'Acquirente, sita in Via Buttrio s.n.c., 33050 Pozzuolo del Friuli (UD) – ITALIA. Ogni fattura dovrà apportare i seguenti riferimenti: ODA, numero della posizione e commessa, descrizione relativa, quantità, eventuale prezzo per unità e totale, destinazione del Materiale (se diversa da una delle sedi dell'Acquirente), numero dei documenti di consegna e, per le consegne non effettuate presso l'Acquirente, copia dei documenti di consegna secondo i termini di resa. Si richiede che le fatture vengano emesse solo per singoli ordini d'acquisto e rispettive commesse.
- 4) Le fatture non contenenti i dati richiesti o non aderenti ai criteri richiesti saranno considerate incomplete e saranno ritenute nulle ai fini della loro registrazione e successiva messa in pagamento da parte dell'Acquirente, senza il riconoscimento di eventuali spese di insoluto e interessi di mora ivi derivanti.
- 5) La fattura sarà soggetta alle regole fiscali in vigore al momento dell'emissione; l'Acquirente è autorizzato, qualora ne avesse i requisiti, ad emettere lettera d'intento in qualità di esportatore abituale anche durante l'espletamento da parte del Fornitore della fornitura commissionata, vincolando quest'ultimo ad attenersi alla disciplina che ne deriverebbe.
- 6) L'Acquirente avrà facoltà di compensare, in modo parziale o totale, eventuali crediti del Fornitore verso l'Acquirente con ogni somma presente o futura eventualmente dovuta dal Fornitore all'Acquirente.
- 7) Qualora gli accordi tra le Parti prevedano il pagamento di un acconto al momento della conferma d'Ordine si stabilisce che:
 - il relativo pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della fattura di acconto;
 - l'acconto dovrà essere tassativamente detratto dalla successiva fattura che il Fornitore emetterà per la fornitura del Materiale ordinato.



SIDER ENGINEERING S.p.A.

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI
DESIGN, MANUFACTURING AND SALES OF INDUSTRIAL PLANTS

TEL./PHONE: .++39 0432 525911

FAX: ++39 0432 525921

Art. 8 - SUBAPPALTO

- 1) Salva diversa indicazione nell'ODA ovvero preventiva autorizzazione scritta emessa dall'Acquirente, il Fornitore dovrà adempiere direttamente le proprie obbligazioni nascenti dal Contratto.
- 2) Qualora il Fornitore sia autorizzato al subappalto dall'Acquirente, non si intenderà fissato alcun legame contrattuale tra quest'ultimo ed il/i subappaltatore/i del Fornitore; il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Acquirente per ogni pretesa dei suoi subappaltatori.

Art. 9 - RITARDATA CONSEGNA

- 1) Nel caso in cui il Fornitore non consegni il Materiale conforme alle previsioni del Contratto entro le scadenze temporali specificamente indicate nell'ODA per la consegna per sua esclusiva colpa, lo stesso sarà tenuto al pagamento di una penale per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo, fatta salva la prima, restando inteso che ogni ritardo superiore a 3 settimane intere sarà considerato "inadempimento grave" delle obbligazioni del Fornitore che darà titolo all'Acquirente di risolvere il Contratto e ferma la facoltà dell'Acquirente di ritenere essenziale il termine di consegna come previsto all'art.4. L'ammontare della penale dovrà risultare dall'ODA. Oltre all'applicazione della penale è fatta comunque salva la risarcibilità del danno ulteriore.
- 2) Il Materiale consegnato in anticipo rispetto alla data di consegna indicata in Contratto potrà non essere accettato dall'Acquirente, nel qual caso sarà restituito o depositato a spese e rischio del Fornitore.

Art. 10 - SOSPENSIONE

- 1) L'Acquirente può in ogni momento, previa notifica per iscritto al Fornitore, sospendere temporaneamente l'esecuzione del Contratto per un periodo non eccedente i 60 giorni in aggregato, a fronte di uno o più periodi di sospensione del Contratto. Decorso detto termine di 60 giorni, il Fornitore avrà titolo di recedere dal Contratto, in tal caso essendo titolato al solo rimborso del costo dei Materiali consegnati sino alla data di recesso.
- 2) A seguito della ricezione della notifica di sospensione, il Fornitore sospenderà prontamente l'esecuzione del lavoro per il periodo indicato, avendo cura di salvaguardare i lavori ancora in fase di esecuzione ed il Materiale, le forniture, e le apparecchiature in suo possesso per l'esecuzione del lavoro, e di minimizzare gli impatti della sospensione.
- 3) L'Acquirente potrà in ogni momento revocare la sospensione, per tutto o una parte del lavoro sospeso, mediante notifica al Fornitore, specificando la data effettiva della revoca; il Fornitore, quindi, riprenderà l'esecuzione del lavoro, a partire dalla data effettiva specificata nella revoca notificata.
- 4) Nel caso in cui la sospensione non sia dovuta a inadempimento delle sue obbligazioni nascenti dal Contratto, il Fornitore avrà diritto al rimborso delle spese dirette documentate ragionevolmente sostenute a causa della sospensione, dopo il decorso di 60 giorni di sospensione in aggregato a fronte di uno o più periodi di sospensione del Contratto, detto periodo di 60 giorni sarà da intendersi quale franchigia.
- 5) Oltre a quanto previsto ai paragrafi (1) e (4) del presente Articolo, l'Acquirente avrà titolo, previa notifica per iscritto al Fornitore, di sospendere il Contratto anche in caso di sospensione per qualsivoglia motivo del Contratto Principale, nel qual caso il Fornitore, ad esclusione di altri diritti, avrà diritto ad ottenere dall'Acquirente il rimborso delle spese dirette documentate ragionevolmente incorse dal Fornitore a causa della sospensione dopo il decorso di 60 giorni di sospensione in aggregato a fronte di una o più sospensioni del Contratto in forza del presente paragrafo (5), detto periodo da intendersi quale franchigia.

Art. 11 – RINUNZIA A DIRITTI

- 1) La decisione dell'Acquirente di non esercitare un proprio diritto nascente dal Contratto, o di non esercitarlo in forma piena o tempestivamente, non potrà essere interpretata come una tacita rinuncia di detto diritto. Eventuali rinunzie dovranno essere esplicitate in forma espressa e scritta.

Art. 12 - MANLEVE E INDENNIZZI

- 1) Il Fornitore dovrà prendere ogni necessaria precauzione per prevenire il verificarsi di lesioni a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto e, eccetto il caso in cui tali lesioni siano state unica e diretta conseguenza della negligenza dell'Acquirente o dei suoi clienti, il Fornitore dovrà mantenere indenne l'Acquirente da ogni pretesa derivante da qualsiasi azione o omissione del Fornitore, dei suoi agenti, impiegati o subcontraenti e risarcirà l'Acquirente per qualsiasi eventuale danno derivante da tale esecuzione.



SIDER ENGINEERING S.p.A.

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI
DESIGN, MANUFACTURING AND SALES OF INDUSTRIAL PLANTS

TEL./PHONE: .++39 0432 525911

FAX: ++39 0432 525921

Art. 13 - ACCESSO ALL'UNITA' PRODUTTIVA DEL FORNITORE, ISPEZIONE DEL MATERIALE

- 1) Al fine di consentire all'Acquirente di ispezionare e testare la qualità del Materiale oggetto del Contratto e l'avanzamento dei lavori, il Fornitore dovrà consentire all'Acquirente e ai suoi rappresentanti l'accesso in tutti i luoghi dove il Materiale viene prodotto o depositato.
- 2) L'ispezione del Materiale dovrà essere eseguita solo da parte del personale dell'Acquirente oppure di altre entità di controllo espressamente delegate dall'Acquirente, che potranno essere accompagnate da personale del Cliente.
- 3) La mancata ispezione del Materiale oppure la mancata individuazione di difetti durante le attività di ispezione/collaudato non solleva il Fornitore da responsabilità relative a tale Materiale se non conformi ai requisiti contenuti nel Contratto.
- 4) Compiendo l'atto della consegna, il Fornitore dichiara sotto la propria responsabilità di avere effettuato tutti i controlli e le verifiche necessarie ad assicurare il pieno rispetto della conformità del Materiale a quanto indicato nel Contratto, inclusi senza limitazione i criteri indicati all'Articolo 14 paragrafo 2.1. Il Materiale sarà così considerato come autocertificato.

Art. 14 - GARANZIA

- 1) La fornitura di Materiale dovrà includere tutto quanto necessario al suo corretto funzionamento in conformità ai requisiti e alle garanzie previste in Contratto, ancorché non specificato nella Specifica Tecnica.
- 2) Il Fornitore garantisce che tutto il Materiale fornito in relazione al Contratto, sia che venga fornito dal Fornitore stesso, sia che venga fornito da un subappaltatore autorizzato, sia:
 - a. conforme a tutte le caratteristiche, alle norme costruttive, agli standard, alle specifiche e alle indicazioni richieste dal Contratto, nonché a tutte le leggi applicabili;
 - b. costruito a regola d'arte e privo di difetti;
 - c. fornito in assoluta conformità con i modelli, i disegni e i requisiti richiesti dal Contratto;
 - d. fornito in conformità con le migliori pratiche di lavoro e/o con le più recenti tecniche e tecnologie conosciute dal Fornitore alla data del Contratto;
 - e. privo di qualsiasi reclamo da parte di terzi;
 - f. nuovo e mai usato;
 - g. prodotto nelle proprie officine o nelle officine di subappaltatori autorizzati dall'Acquirente.
- 3) Materiale difettoso. Se, in qualunque momento fino al termine del periodo di garanzia, il Materiale sarà trovato difettoso o comunque non in conformità con i requisiti previsti dal paragrafo (2) del presente articolo, allora l'Acquirente, a spese del Fornitore, potrà:
 - a. ottenere dal Fornitore l'immediata messa a disposizione di tutta la sua struttura organizzativa e tecnica al fine di provvedere al ripristino del Materiale difettoso (mediante riparazione o sostituzione) nel più breve tempo tecnicamente possibile;
 - b. risolvere il Contratto, rigettando il Materiale difettoso a spese del Fornitore;
 - c. se non è possibile per il Fornitore, per motivi di tempo, accettare le tempistiche stabilite in conformità con il punto a) del presente paragrafo, e previo avviso al Fornitore, intraprendere, anche a mezzo di terzi, azioni idonee a sanare tutti i difetti e/o a riportare il Materiale in conformità con i requisiti del Contratto, nel qual caso tutti i costi e le spese relative, sostenute dall'Acquirente saranno a carico del Fornitore;
 - d. trattenere pagamenti in modo totale o parziale a seconda dei casi.
- 4) Le spese di rimozione del Materiale difettoso saranno a carico del Fornitore.
- 5) I vizi e difetti del Materiale potranno essere denunciati dall'Acquirente sino al termine del periodo di garanzia ed entro 60 giorni dalla scoperta, salvo i vizi occulti.
- 6) Durata. Se non diversamente stabilito nel Contratto, il periodo di garanzia si protrarrà per 12 mesi dalla consegna. I nuovi pezzi in sostituzione di quelli danneggiati e/o i pezzi oggetto di riparazione in garanzia avranno lo stesso periodo di garanzia di quello originale, con decorrenza dalla data di sostituzione o riparazione.
- 7) Ricambi. Qualora previsto dal Contratto, il Fornitore dovrà garantire la fornitura di ricambi intercambiabili con i Materiali forniti, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di consegna. I ricambi, comprese le estensioni di fornitura successivamente richieste, potranno essere forniti solo ed esclusivamente tramite l'Acquirente, impegnandosi il Fornitore a segnalare anche eventuali richieste dirette del Cliente finale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di Accettazione dei Materiali. Dovrà essere fornito un elenco quotato in conformità a quanto richiesto nel Contratto, utilizzando il formato elettronico indicato dall'Acquirente o altro idoneo formato elettronico. I prezzi indicati nell'elenco quotato saranno i massimi applicabili per un periodo di almeno tre anni dalla data di consegna. Le informazioni relative ai ricambi devono comprendere tutti i dati necessari per permettere all'Acquirente l'acquisto diretto e/o le Ditte produttrici i componenti, fatto salvo per le parti di costruzione o know-how del Fornitore. I manuali di montaggio, uso e manutenzione relativi ai ricambi devono essere inviati seguendo la specifica tecnica contrattuale per quantità e contenuti, utilizzando la lingua specificata nel Contratto. In caso di mancata indicazione il manuale sarà fornito in lingua inglese o nella lingua del paese di destinazione finale della macchina se parte della CE. I manuali saranno sempre corredati dai cataloghi relativi ai materiali delle ditte produttrici.



SIDER ENGINEERING S.p.A.

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI
DESIGN, MANUFACTURING AND SALES OF INDUSTRIAL PLANTS

TEL./PHONE: .++39 0432 525911

FAX: ++39 0432 525921

Art. 15 – RECESSO E RISOLUZIONE

- 1) Recesso dell'Acquirente. L'Acquirente ha diritto in ogni momento di recedere dal Contratto e dovrà comunicare tale decisione al Fornitore con un preavviso di 15 giorni. Una volta decorso detto termine, l'Acquirente e il Fornitore negozieranno la liquidazione dell'indennità dovuta tenuto conto della porzione del prezzo contrattuale riconducibile ai Materiali effettivamente consegnati e ai Servizi utilmente resi alla data del recesso e dei costi diretti relativi all'approvvigionamento dei Materiali in corso di produzione al momento del recesso e quelli relativi al costo di cancellazione di eventuali ordini con i propri sub fornitori. Detti costi dovranno essere ragionevoli, giustificati e debitamente documentati e dovranno essere considerati come unica e finale compensazione dovuta al Fornitore per causa del recesso restando in ogni caso esclusi da tale computo il mancato guadagno e le spese generali. Per il periodo durante il quale i Materiali rimarranno fisicamente presso gli stabilimenti del Fornitore, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile per la loro buona conservazione e custodia. Qualora il recesso dell'Acquirente sia conseguenza del recesso o della risoluzione del Contratto Principale da parte del Cliente, il Fornitore avrà titolo al rimborso della quota del prezzo contrattuale e dei costi del recesso nella misura in cui l'Acquirente ottenga il relativo rimborso da parte del Cliente.
- 2) Risoluzione per inadempimento del Fornitore. Nel caso in cui il Fornitore commetta un grave inadempimento, o un reiterato inadempimento, delle proprie obbligazioni nascenti dal Contratto (incluso a titolo esemplificativo il caso di fornitura di Materiale difettoso, di non conformità del Materiale alle specifiche indicate, o il caso di inadempimento espressamente qualificato come "grave" dalle presenti CGA) e non provveda a rimediare detto inadempimento a propria cura e spese entro 20 (venti) giorni da una notifica allo scopo emessa dall'Acquirente, l'Acquirente, salvo il diritto a trattenere il Materiale già ricevuto, avrà diritto di risolvere tutto o parte del Contratto mediante notifica di risoluzione del Contratto per inadempimento e ottenere il risarcimento dei danni subiti, ivi incluso a titolo esemplificativo e senza limitazione il rimborso di quanto speso per far completare il Materiale oggetto di Contratto a terzi. Al ricevimento della notifica di risoluzione, il Fornitore dovrà interrompere immediatamente ogni attività oggetto di risoluzione, e non avrà titolo per ricevere alcun pagamento ulteriore, fatto salvo il diritto del Fornitore a ottenere, dopo aver risarcito i danni all'Acquirente, il pagamento del materiale spedito ed accettato entro la data di effettiva risoluzione. Nonostante quanto precede, l'Acquirente tuttavia avrà facoltà di restituire al Fornitore il Materiale già ricevuto, nel qual caso il Fornitore dovrà ritirarlo a proprio rischio e spese, contro restituzione del prezzo relativo, ove corrisposto. Il Fornitore dovrà continuare ad eseguire il Contratto per le eventuali parti non oggetto di risoluzione.
- 3) Risoluzione per fallimento o insolvenza del Fornitore. Se il Fornitore fosse soggetto a un procedimento di fallimento, o di qualsiasi altra procedura concorsuale, o comunque nel caso il Fornitore versi in caso di stato di insolvenza, allora l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere immediatamente, con notifica scritta, tutto o parte del Contratto senza alcuna responsabilità né il pagamento di alcuna Spesa di risoluzione, ad eccezione del prezzo del Materiale spedito ed accettato entro un ragionevole periodo di tempo dopo tale risoluzione.

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) L'Acquirente ed il Fornitore dichiarano che tutti i dati personali da loro forniti reciprocamente in relazione all'esecuzione del Contratto saranno trattati soltanto per gli scopi relativi all'esecuzione del Contratto stesso e in conformità ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e successivi emendamenti. Gli obblighi di cui al presente Articolo rimangono validi anche dopo la conclusione, per qualsiasi motivo, del Contratto. L'informativa sulla Privacy è consultabile nella sezione *Download* del sito aziendale www.siderengineering.it.

Art. 17 - RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 1) Riservatezza. Il Fornitore e il Personale del Fornitore dovranno mantenere riservati e dovranno salvaguardare e non divulgare a terze parti i dati, le informazioni e i documenti e disegni forniti o comunque ricevuti dall'Acquirente nonché documenti formanti parte del Contratto o sviluppati e preparati nel corso dell'esecuzione del Contratto (di seguito collettivamente detti "Informazioni Confidenziali") a meno che non espressamente autorizzati a farlo dall'Acquirente, e dovranno fare uso delle Informazioni Confidenziali solamente ai fini dell'adempimento delle proprie obbligazioni nascenti dal Contratto. Il Fornitore non potrà, senza l'espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente, svolgere lavorazioni per terze parti sulla base di disegni e documentazione forniti dall'Acquirente.
- 2) Contratto non prevede né comporta trasferimento di diritti di proprietà intellettuale tra le Parti.
- 3) Il presente Articolo continuerà a essere efficace ed azionabile dall'Acquirente anche dopo il termine della validità del Contratto per qualsiasi motivo.

Art. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1) Senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, il Fornitore non potrà cedere o trasferire (incluso il cambiamento di proprietà o di controllo) a terzi il Contratto o alcun interesse, diritto e obbligazione derivante o collegato al Contratto. Qualsiasi tipo di cessione del Contratto effettuato dal Fornitore in violazione della menzionata condizione sarà nullo e determinerà la risoluzione dello stesso. In tale ipotesi, l'Acquirente avrà la facoltà di sospendere i pagamenti al Fornitore e richiedere il risarcimento dei danni.
- 2) La cessione del credito da parte del Fornitore ed altre forme di delega di pagamento non sono ammesse senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.



SIDER ENGINEERING S.p.A.

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI
DESIGN, MANUFACTURING AND SALES OF INDUSTRIAL PLANTS

TEL./PHONE: .++39 0432 525911

FAX: ++39 0432 525921

Art. 19 - FORZA MAGGIORE

- 1) Le obbligazioni del Fornitore e dell'Acquirente derivanti dal Contratto saranno considerate sospese nell'ipotesi in cui si verifichi un evento di forza maggiore. Tale sospensione sarà efficace per l'intera durata di tale evento.
- 2) Per "Forza Maggiore" si intende ogni evento inevitabile ed al di fuori dal controllo delle Parti che impedisca ad una o entrambe le Parti di adempiere le proprie obbligazioni (ad es.: disastri naturali, scioperi nazionali, serrate, guerre, rivolte, embarghi, rischi nucleari). Non sono considerati cause di Forza Maggiore gli scioperi non di dimensione nazionale.
- 3) La Parte che intenda invocare la forza maggiore dovrà notificare per iscritto all'altra Parte la propria intenzione entro i 7 giorni successivi dal verificarsi dell'evento, e dovrà confermarla entro i successivi 15 giorni mediante documentazione certificata dalle competenti autorità. Entro 5 giorni dalla cessazione dell'evento di forza maggiore, la stessa Parte dovrà notificare all'altra Parte la fine di tale evento.
- 4) La Parte impossibilitata ad eseguire le proprie obbligazioni a causa del verificarsi dei citati eventi dovrà fornire all'altra Parte la massima collaborazione per ridurre i conseguenti danni causati. Le Parti sono obbligate a compiere quanto ragionevolmente necessario per evitare o ridurre le conseguenze dell'evento di Forza Maggiore.
- 5) Nel caso in cui l'evento si protragga per un periodo di tempo superiore ai 2 mesi, l'Acquirente si riserva il diritto di recedere dal Contratto, senza che niente sia dovuto al Fornitore oltre al pagamento dei Materiali consegnati e Servizi prestati sino alla data di inizio della sospensione.

Art. 20 - NOTIFICHE, CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

- 1) Le notizie e le altre comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire in italiano o in altra lingua eventualmente indicata nel Contratto. Queste saranno considerate valide se trasmesse per iscritto all'altra Parte in uno dei seguenti modi: documento consegnato di persona, documento consegnato per posta raccomandata (con ricevuta di ritorno), e-mail, corriere espresso e/o fax, all'indirizzo indicato nel Contratto.
- 2) Tutta la corrispondenza commerciale dovrà indicare il numero del Contratto, commessa e ODA, e sarà indirizzata all'ufficio ordinante come indicato nel Contratto, ad eccezione delle fatture/documenti di pagamento.

Art. 21 - DOCUMENTAZIONE TECNICA E CONFORMITÀ A LEGGI E PROCEDURE DELL'ACQUIRENTE

- 1) Generale. Il Fornitore dichiara, garantisce e certifica che rispetterà e si conformerà a tutte le leggi pertinenti alla fattura da eseguire e a tutti i regolamenti vigenti durante l'esecuzione del Contratto, incluse le disposizioni legislative emanate dalla Unione Europea (come direttive, regolamenti ed ordinanze), entro i limiti di applicabilità al Materiale ordinato dall'Acquirente. La Certificazione formale della conformità da parte del Fornitore alle normative di cui sopra dovrà avvenire in lingua italiana e/o inglese, su richiesta dell'Acquirente e a spese del Fornitore stesso e sotto la sua responsabilità.
- 2) Tutta la documentazione tecnica di progetto (i.e. disegni, specifiche, descrittivi, relazioni, certificati, manuali, etc.), dovrà essere fornita con le modalità e nei tempi indicati nei documenti e nella lingua specificata nel Contratto. Per quanto riguarda specificamente i manuali, gli stessi dovranno indicare le caratteristiche e le modalità di gestione e manutenzione dei Materiali considerando l'intero ciclo di vita degli stessi.
- 3) Ambiente, Salute & Sicurezza. Il Fornitore dovrà conformarsi a tutte le normative applicabili disciplinanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, la qualità dell'ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori, l'imballaggio, la marcatura, la spedizione e la documentazione del Materiale pericoloso. Il Fornitore dovrà conformarsi a tutte le procedure dell'Acquirente collegate agli argomenti menzionati.
- 4) Nell'esecuzione delle sue obbligazioni derivanti dal Contratto, il Fornitore:
 - a. si dovrà conformare a tutte le leggi relative ai pagamenti impropri o illegali;
 - b. si impegna a non pagare, promettere di pagare o autorizzare a pagare qualsiasi somma in qualsiasi valuta, direttamente o indirettamente, a chiunque, con il fine di influenzare in modo illegale una decisione o di ottenere o conservare un affare in relazione al Contratto.
- 5) Personale del Fornitore utilizzato per l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore dichiara sotto la propria responsabilità di ottemperare ad ogni normativa di legge e di contratto di lavoro relativa al proprio personale dipendente, ed in particolare di rispettare ogni normativa retributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente da eventuali pretese del proprio personale o di personale dei suoi subappaltatori autorizzati a riguardo.



SIDER ENGINEERING S.p.A.

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI
DESIGN, MANUFACTURING AND SALES OF INDUSTRIAL PLANTS

TEL./PHONE: .++39 0432 525911

FAX: ++39 0432 525921

Art. 22 - MODIFICHE ALL'ORDINE

- 1) L'Acquirente ha il diritto, in ogni momento, di apportare modifiche a qualsiasi parte del Contratto, incluse ma non limitatamente a una o più delle seguenti disposizioni:
 - a. disegni, modelli o specifiche;
 - b. condizioni di resa;
 - c. quantità del Materiale fornito.
- 2) Tali modifiche dovranno essere notificate al Fornitore unicamente dall'Ufficio Acquisti dell'Acquirente mediante apposito documento denominato "Modifica d'Ordine". Il Fornitore dovrà uniformarsi immediatamente a quanto previsto nella Modifica d'Ordine.
- 3) Se le modifiche apportate dall'Acquirente al Contratto determineranno un significativo aumento o una riduzione del costo della prestazione o del tempo richiesto per svolgere la prestazione, le Parti potranno concordare per iscritto un equo adeguamento del prezzo o del programma di consegna o di entrambi. Tale equo adeguamento dovrà includere solo i costi documentati necessariamente sostenuti dal Fornitore quale conseguenza diretta della modifica.
- 4) Ogni richiesta di adeguamento del Fornitore, ove non già concordata prima della emissione della Modifica d'Ordine, dovrà essere espressa entro 20 (venti) giorni dalla ricezione da parte del Fornitore stesso della Modifica d'Ordine. La richiesta di adeguamento eventualmente sollevata dal Fornitore, una volta negoziata con l'Acquirente, per essere efficace giuridicamente dovrà essere ufficializzata in apposita Modifica d'Ordine che sarà emessa dall'Acquirente.

Art. 23 - RECLAMI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 1) Il diritto del Fornitore a sporgere reclami contro l'Acquirente, aventi ad oggetto estensione dei termini per l'adempimento delle proprie obbligazioni, o rimborso di spese o risarcimento di danni di qualsivoglia tipo decade 20 giorni dopo la data dell'evento che origina il reclamo.
- 2) Tutte le controversie relative al Contratto, che non possano essere risolte in via di amichevole negoziazione tra le Parti, saranno riferite ad arbitrato rituale secondo diritto. L'arbitrato sarà condotto innanzi a un arbitro unico, si svolgerà a Udine ed in lingua italiana. In caso di disaccordo nella nomina dell'arbitro, questo sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Udine. L'arbitro si pronuncerà anche sulla soccombenza per le spese ed onorari.
- 3) Un reclamo o l'insorgere di una controversia a fronte del Contratto non implica alcun diritto del Fornitore a sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni, ovvero l'adempimento di obbligazioni nascenti da altre relazioni contrattuali con l'Acquirente.

Art. 24 - LEGGE APPLICABILE

- 1) Il Contratto sarà disciplinato, eseguito ed interpretato in conformità con la legge italiana.

SIDER ENGINEERING S.p.A

IL FORNITORE

Doppia sottoscrizione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 CC si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Acquisto: n. 3 (Stipula del Contratto), 4 (Termine di Consegna dei Beni e Trasporto), n. 9 (Ritardata Consegna), n. 10 (Sospensione), n. 11 (Rinuncia ai Diritti), n. 14 (Garanzia), 15 (Recesso e Risoluzione), n. 22 (Modifiche all'Ordine), n. 23 (Reclami e Risoluzione delle Controversie), n. 24 (Legge Applicabile).

IL FORNITORE
